



Sent. 135/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dr. Tammaro Maiello

Presidente

dr.ssa Paola Briguori

Consigliere

dr. Antonio Palazzo

Consigliere

dr. Marco Fratini

Consigliere

dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60627** del
registro di segreteria, promosso da:

MILIA Graziano Ernesto (MLIGZN59M10F979E) residente in Quartu

Sant'Elena, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dagli avv.ti

Matilde Mura (MRUMLD71C48B354I) e Guido Manca Bitti

(MNCGDU55A08H501X) e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via G.

Pierluigi da Palestrina n. 19, elettivamente domiciliato, pec:

matildemura@pec.it; guido@pec.mancabitti.it;

appellante

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti per la Regione Sardegna, in

persona del Procuratore Regionale;

	Procura Generale presso la Corte dei conti in persona del sig. Procuratore	
	Generale p.t.;	
	appellato	
	per l'annullamento e/o la riforma	
	della sentenza n. 17/2023 dell'8.2.2023 della Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la regione Sardegna notificata in data 17.2.2023;	
	Visti gli atti d'appello;	
	Esaminati gli atti e documenti di causa;	
	Uditi , nell'udienza del 27 maggio 2026, con l'assistenza del segretario,	
	dott.ssa Giuseppina Di Maro - data per letta la relazione del relatore dr.ssa	
	Flavia D'Oro con il consenso delle parti - l'avv. Matilde Mura per Milia	
	Graziano Ernesto e il Pubblico Ministero Luigi D'Angelo;	
	Ritenuto in	
	F A T T O	
	1. La sentenza n. 17/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Sardegna.	
	Con la sentenza n. 17/2023, depositata in data 8 febbraio 2023, la Sezione	
	giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, accoglieva parzialmente	
	l'atto di citazione, condannando al risarcimento del danno erariale in favore	
	della Città Metropolitana di Cagliari, a titolo di dolo, Milia Graziano Ernesto,	
	per l'importo di € 122.662,41, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.	
	In particolare, la Guardia di Finanza, nell'ambito di un procedimento penale	
	delegato dalla procura della Repubblica, conduceva accertamenti analitici sulle	
	spese di missione presentate e rendicontate dal dott. Milia Graziano Ernesto,	
	all'epoca dei fatti (2009-2011) Presidente della Provincia di Cagliari. Le	
	2	

indagini riguardavano n. 70 missioni (7 in Italia e 63 all'estero) con diverse

criticità ascrivibili a quattro tipologie di condotta:

a) rimborsi relativi a missioni prive di giustificazione istituzionale
riconoscibile;

b) duplicazione di rimborsi a carico della Provincia e del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, di cui il Milia era componente;

c) missioni non addebitate al Comitato ancorché riferite a presunte attività rese per conto di esso, con illecita imputazione e refusione a carico della sola Provincia; d) anticipazioni per trasferte senza allegazione di idonea documentazione.

Il danno erariale contestato dalla Procura era pari ad € 137.548,28.

Con la sentenza impugnata, la Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sardegna accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria condannando
l'appellante al pagamento di € 122.662,41.

In particolare, respingeva l'eccezione di prescrizione - con esclusione delle missioni nn. 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 21, oggetto di recupero in quanto rientranti nel decreto di liquidazione n. 393/2010 - ravvisando un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Accertava l'antigiuridicità della condotta per le residue n. 59 missioni, rilevando il mancato assolvimento, in capo al convenuto, dell'onere probatorio circa la loro inerenza ai fini istituzionali.

Riteneva legittime tre trasferte (nn. 10-Barcellona; 33-Podgorica/Skipje; 71-Beirut) per € 3.649,25 in quanto documentalmente riferibili ad eventi istituzionali.

Ravvisava nella fattispecie l'elemento soggettivo del dolo contrattuale.

2. L'appello di Milia Graziano Ernesto.

L'appellante eccepiva in primo luogo la prescrizione del danno verificatosi tra il 2009 e il 2011 e contestava la sussistenza del doloso occultamento dello stesso, evidenziando di aver sempre consegnato agli uffici della Provincia di Cagliari tutta la documentazione alla base della richiesta di rimborso, utilizzando il modulo predisposto dall'Ente ai sensi dell'art. 84 TUEL. In tal modo aveva posto i predetti uffici nelle condizioni di svolgere i dovuti controlli di competenza.

L'appellante rilevava come il doloso occultamento del danno non potesse considerarsi insito nella commissione dolosa del fatto dannoso, in quanto occorre una ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto.

Il dirigente competente alla liquidazione avrebbe dovuto controllare, ai sensi dell'art. 84 TUEL, i presupposti per il rimborso e la congruità e l'inerenza della spesa, potendo chiedere ulteriore documentazione laddove ritenute non sufficienti le dichiarazioni rese dal richiedente, tanto è vero che la norma impone al richiedente di allegare una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.

La dicitura "*fini istituzionali*" riportata quale scopo della missione doveva ritenersi sufficiente sia in ragione del limitato spazio contenuto nel modulo di rimborso, tenuto conto anche del fatto che sul punto l'ufficio non ha mai effettuato rilievi.

Il fatto che gli organi competenti abbiano omesso di svolgere i dovuti controlli non costituisce un impedimento oggettivo alla conoscibilità del danno.

Non vi sarebbe neppure un *metus* derivante dalla posizione del Milia in virtù della separazione tra organi politici e organi gestori.

L'occultamento doloso, quindi, non sussiste in quanto il Milia ha redatto e presentato le richieste di rimborso in maniera chiara e trasparente e il danno era perfettamente conoscibile dall'Amministrazione con l'ordinaria diligenza.

Anche per le spese duplicate - ovvero riconosciute a rimborso sia dalla Provincia che dal Comitato delle Regioni - non sussiste l'occultamento doloso.

Infatti, a seguito di una segnalazione effettuata dal Milia nel 2010, la Provincia di Cagliari ha disposto, con decreto n. 393/2010, il recupero del costo dei voli aerei ritenendo che le spese per vitto e alloggio non erano da considerarsi duplicate dalla indennità corrisposta dal Comitato.

Dette spese sono state ritenute prescritte dal collegio di primo grado.

Il Milia ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo:

- a) che non vi fosse occultamento doloso – come invece sostenuto nella sentenza impugnata – per i rimborsi successivamente erogati dalla Provincia (vitto, alloggio e voli erogati all'agenzia di viaggio Sartourist)
- b) per aver confidato nel fatto che la Provincia aveva ritenuto che le prime due spese fossero cumulabili con l'indennità di riunione erogata dal Comitato.

Con riguardo alle spese di viaggio che la Provincia ha corrisposto direttamente all'Agenzia, il Milia non era a conoscenza delle richieste di pagamento presentate dalla stessa alla Provincia.

Pertanto, mancando l'occultamento doloso, il danno è prescritto in quanto i pagamenti dei rimborsi sono avvenuti tra il 2009 e il 2011 e l'invito a dedurre è del 2022.

Nel merito l'appellante impugnava la sentenza di primo grado ritenendola non condivisibile laddove:

a) ha ritenuto che il Milia non abbia provato la debenza delle somme ricevute.

Infatti, la Procura avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale e la non debenza delle somme erogate dalla Provincia in quanto relative a trasferte non inerenti all'attività istituzionale o già rimborsate dal Comitato delle Regioni.

La dimostrazione dei presupposti dei rimborsi da parte dell'interessato è necessaria solo per ottenere il pagamento da parte dell'Ente, mentre in giudizio grava sulla Procura la dimostrazione che l'erogazione sia avvenuta in assenza dei presupposti; se la documentazione presentata fosse stata non idonea, la Procura avrebbe dovuto evocare in giudizio i dipendenti che non hanno svolto i dovuti controlli.

Peraltro, a distanza di anni è difficile per l'appellante reperire documentazione ulteriore che la Provincia non gli ha chiesto all'epoca dei fatti.

Con riguardo alle singole trasferte, l'appellante evidenziava che:

- le trasferte a Catania tra il 18 e il 20 novembre 2010 sono giustificate, atteso che la Provincia ha erogato l'anticipazione con determinazione n. 148 del 2010 e risulta dimostrato che il Milia ha partecipato all'Assemblea dell'Unione delle Province d'Italia;
- per le trasferte a Madrid tra il 16 e il 19 novembre 2010 non risulta che il Milia abbia chiesto un rimborso.

b) laddove ha ritenuto sussistente il danno erariale con riferimento alle somme che la Provincia ha erogato al Milia per le trasferte per riunioni del Comitato delle Regioni, sul presupposto che le relative spese fossero già coperte dalle somme erogate allo stesso dal Comitato.

Quanto alle spese di viaggio, il Milia, successivamente all'adozione del decreto n. 393/2010, non aveva più ricevuto dalla Provincia i rimborsi, non avendone fatto più richiesta e comunque non era a conoscenza dei versamenti eseguiti dalla Provincia direttamente in favore dell'agenzia.

Quanto alle spese per vitto, alloggio e trasporti in occasione delle riunioni del Comitato delle regioni, esse non costituiscono una duplicazione delle indennità di viaggio e di riunione erogate dal Comitato delle Regioni in quanto queste ultime prescindono dalla dimostrazione delle spese sostenute, venivano erogate anche a chi non aveva necessità del pernottamento ed erano finalizzate a compensare il membro del comitato del tempo sottratto all'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

A fronte della segnalazione del Milia concernente la duplicazione dei rimborsi, la Provincia aveva ritenuto che fosse necessario recuperare solo le somme corrisposte come rimborso delle spese di volo perché già rimborsate dal Comitato delle Regioni, e non quelle di vitto e alloggio.

Quindi trattandosi di un errore commesso dalla Provincia, sono responsabili i dipendenti della stessa e comunque il Milia ha chiesto tali rimborsi facendo affidamento sulla correttezza dell'operato degli uffici provinciali.

Pertanto, manca il danno e il nesso causale.

c) laddove ha ritenuto sussistente il dolo contrattuale.

Il Milia ha rispettato gli obblighi connessi alla presentazione delle domande di rimborso, utilizzando il modulo predisposto dalla Provincia e allegando la documentazione ai sensi dell'art. 84 TUEL.

La formula utilizzata “*fini istituzionali*” era l'unica compatibile con il ridotto spazio disponibile nel modulo e da sempre accettata dalla Provincia.

Inoltre, con riguardo alle spese “*duplicate*” l’assenza del dolo emerge anche dal fatto che il Milia ha segnalato lui stesso nel 2010 l’esistenza di una duplicazione tra rimborsi e la Provincia ha recuperato solo i rimborsi per spese di volo (e non di vitto e alloggio) e così il Milia si è conformato per le richieste successive di rimborso.

Inoltre, il dolo contrattuale non è compatibile con l’art. 1, comma 1, l. 20/94 che richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. Manca del tutto l’elemento soggettivo, anche in termini di colpa grave.

d) laddove la sentenza non ha fatto uso del potere riduttivo.

Il Milia ha chiesto in subordine l’applicazione del potere riduttivo.

3. Conclusioni della Procura.

La Procura Generale ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione atteso che, nel caso di specie, l’iniziativa della Procura è nata dall’informativa di reato del 2021 avente ad oggetto condotte di peculato in relazione ai medesimi fatti, per cui la prescrizione decorre dal rinvio a giudizio, sussistendo un occultamento doloso del danno, emerso a seguito dell’indagine che ha palesato la duplicazione dei rimborsi.

Peraltro, il *dies a quo* della prescrizione decorre comunque dalla conoscibilità obiettiva del danno, e questo anche dopo la novella l. n. 1/2026. In ipotesi di occultamento doloso il *dies a quo* coincide con la conoscenza effettiva di scoperta del danno.

Per l’occultamento doloso occorre un’attività fraudolenta diretta ad occultare il danno, che nel caso di obblighi giuridici di informare può consistere anche in una condotta omissiva (anche laddove le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte mediante l’ordinaria diligenza).

Nel caso di specie l'occultamento doloso del danno si è realizzato con un contegno di omessa informazione obbligatoria per legge.

Il Milia ha violato l'obbligo informativo (sulla finalità della missione) previsto dall'art. 84, commi 1 e 2, TUEL.

Peraltro, a fronte della presentazione della documentazione fiscale per prestazioni di vitto e alloggio, i dipendenti provinciali non potevano sospettare che i rimborsi potessero riguardare attività rese per conto del Comitato delle Regioni.

L'art. 84, commi 1 e 2, TUEL rende esigibile un controllo sui documenti se l'amministratore adempie all'obbligo informativo sui motivi della missione.

Il Milia era presidente della Provincia e avrebbe dovuto allegare la documentazione di missione.

Per i rendiconti dei gruppi consiliari, in seno al consiglio di presidenza, vi era un organo di pari rango ai soggetti da controllare, deputato a verificare la documentazione prodotta.

I dipendenti della Provincia non erano a conoscenza delle duplicazioni dei rimborsi (a parte quelle oggetto della segnalazione del Milia del 2010) delle spese di vitto e alloggio.

Il Milia ha evidenziato solo la duplicazione dei costi dei voli.

Inoltre, il Milia non avrebbe comunque ottenere dalla Provincia il rimborso di spese di competenza del Comitato delle Regioni in quanto afferenti alle attività svolte per conto dello stesso.

Per quanto riguarda i rimborsi per i voli effettuati direttamente in favore dell'agenzia Sartourist, l'iniziativa non può che essere del Milia, che evidentemente consegnava all'agenzia le schede contabili.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Procura evidenziava che il Milia avrebbe dovuto specificare le finalità della missione.

L'onere della prova deve tener conto del principio di vicinanza della prova, di persistenza del diritto (del credito erariale) e del divieto di prova negativa del fatto (insussistenza di documentazione idonea a giustificare le missioni).

Per quanto attiene alla missione a Catania dal 2 al 4 novembre 2010, questa non era rimborsabile in quanto il Milia aveva percepito l'indennità senza indicare la finalità e il giustificativo di spesa, non essendoci stata in quel periodo alcuna riunione per conto del Comitato. Anche la missione a Madrid dal 16 al 19 novembre 2010 non è stata supportata da ragioni istituzionali.

Con riguardo al terzo motivo di appello, la duplicazione delle spese rimborsate all'agenzia viaggi è da imputare al Milia.

Quanto alla censura per cui le indennità forfettarie di viaggio e di riunione erogate dal Comitato non hanno funzione di rimborso delle spese di vitto e alloggio, tale affermazione è smentita dall'art. 4 e 5 del regolamento del Comitato delle Regioni n. 3/2007: tali articoli stabiliscono che le suddette indennità coprono tutte le spese sostenute durante i viaggi nel luogo di riunione in un giorno di calendario.

Con riguardo al quarto motivo di appello, è configurabile il dolo eventuale (Corte conti, II, n. 176/2024) e l'art. 21 d.l. n. 76/2020 non è applicabile al caso di specie.

Il potere riduttivo è quindi escluso a causa della condotta dolosa.

4. Memoria di Graziano Ernesto Milia.

In data 15.5.2026 l'appellante depositava una memoria con cui ribadiva l'eccezione di prescrizione dell'azione, anche alla luce della l. n. 1/2026.

Infatti, il Milia non si è reso responsabile di nessun occultamento doloso avendo assolto a tutti gli oneri di comunicazione posti a suo carico, avendo presentato il modulo per la richiesta di rimborso allegando le ricevute delle spese sostenute.

L'art. 84 TUEL prescrive solo che l'amministratore documenti le spese sostenute e dichiarare la durata e la finalità della missione e il modulo non richiedeva una descrizione approfondita della finalità di missione, in quanto connesse ad attività autorizzate dall'Ente.

L'occultamento doloso si verifica quando la comunicazione manca del tutto, mentre se sussiste, sia pure carente, la comunicazione pone l'Amministrazione nella condizione di acquisire gli elementi necessari in quanto non viene celato il fatto. Richiamava la giurisprudenza sui rendiconti dei gruppi consiliari. Il dirigente avrebbe dovuto verificare i presupposti del rimborso (effettività ed inerenza della spesa).

Pertanto, il *dies a quo* della prescrizione coincide con l'erogazione dei rimborsi. Anche con riguardo alle spese rimborsate sia dalla Provincia che dal Comitato delle Regioni, si tratta di missioni istituzionali inerenti alle finalità della Provincia.

Dopo la segnalazione del Milia, la Provincia ha sostenuto le spese dei voli corrispondendole all'agenzia sebbene il Milia non avesse chiesto il rimborso.

Pertanto, la Provincia era in condizioni di sapere che le spese dei voli sostenuti dal Milia non dovevano essere rimborsate ed era in grado di valutare se le altre somme fossero coperte dall'indennità del Comitato. Pertanto, non sussiste l'occultamento doloso del danno in quanto non vi alcun impedimento oggettivo alla conoscibilità dello stesso.

Infatti, questa non è ostacolata dalla incompletezza della documentazione.

Pertanto, la prescrizione risulta decorsa.

Per quanto attiene al secondo motivo di appello l'appellante evidenziava che la Procura si è limitata a condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Sul terzo motivo, il Milia sosteneva che l'indennità corrisposta dal Comitato non copre tutte le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Inoltre, a seguito della segnalazione del 2010, la Provincia ha ritenuto di recuperare solo i rimborsi per i voli; pertanto, per le altre spese il Milia confidava che fosse legittimo il rimborso in quanto compatibili con l'indennità corrisposta dal Comitato. Ciò esclude anche l'elemento soggettivo.

Sul quarto motivo, si ribadiva l'assenza del dolo in quanto il Milia ha presentato richieste conformi alla normativa: la specificazione dei motivi istituzionali era superflua in quanto si trattava di attività organizzate dalla Provincia.

L'appellante non ha in alcun modo confidato sul *metus* derivante dalla sua posizione, atteso che non è un superiore gerarchico dei funzionari assegnati agli uffici e non ha potere datoriale o disciplinare.

Pertanto, il controllo previsto dall'art. 84 TUEL riguarda tutti gli amministratori. Manca quindi sia il dolo che la colpa grave.

5. L'udienza del 27 maggio 2026.

All'udienza del 27.5.2026 l'avv. Mura ribadiva l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale e l'insussistenza dell'occultamento doloso del danno atteso che il Milia ha presentato istanze di rimborso rendicontando spese di cui i dirigenti avrebbero dovuto verificare la correttezza e la congruità.

La prescrizione decorre quindi dalla presentazione delle richieste di rimborso e della documentazione, momento in cui il danno si è disvelato in quanto non vi è occultamento di informazioni.

Il fatto che i dipendenti provinciali non abbiano esercitato il controllo di cui all'art. 84, comma 2, TUEL non rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

Quanto alle spese duplicate, il Milia, dopo la segnalazione del 2010, ha presentato istanze di rimborso solo per la tipologia di spese non recuperate dalla Provincia dopo la segnalazione.

Il Pubblico Ministero sosteneva la sussistenza dell'occultamento doloso in quanto il fatto dannoso è stato disvelato (e il danno esteriorizzato) solo a seguito dell'informativa della procura della repubblica per l'indagine penale, da cui è scaturita la vicenda.

Considerato in

DIRITTO

L' appello è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.

1. In primo luogo, il Collegio deve pronunciarsi sull'eccezione di **prescrizione** formulata dal Milia che ha sostenuto il decorso del termine prescrizionale essendosi il danno verificato tra il 2009 e il 2011.

Ad avviso dell'appellante non può configurarsi il doloso occultamento del danno in quanto:

- ha sempre consegnato agli uffici della Provincia di Cagliari tutta la documentazione posta alla base della richiesta di rimborso -utilizzando il modulo predisposto dall'Ente ai sensi dell'art. 84 TUEL- ponendoli nelle condizioni di svolgere i dovuti controlli;

- il dirigente competente alla liquidazione avrebbe dovuto, infatti, verificare, ai sensi dell'art. 84 TUEL, i presupposti per il rimborso e la congruità e l'inerenza della spesa, potendo chiedere ulteriore documentazione laddove ritenute non sufficienti le dichiarazioni rese dal richiedente.

Tanto è vero che la norma impone al richiedente di allegare una dichiarazione sulla durata e finalità della missione;

- la dicitura "*fini istituzionali*" quale scopo della missione doveva ritenersi sufficiente sia in ragione del limitato spazio nel modulo, sia in assenza di rilievi da parte dell'ufficio. Il fatto che gli organi competenti abbiano omesso di svolgere i dovuti controlli non costituisce un impedimento oggettivo alla conoscibilità del danno. Non vi sarebbe un *metus* derivante dalla posizione del Milia in virtù della separazione tra organi politici e organi gestori;

- tali considerazioni valgono anche per le spese duplicate - ovvero riconosciute sia dalla Provincia che dal Comitato delle Regioni.

Ciò in quanto rileva la segnalazione del Milia nel 2010, a seguito della quale la Provincia ha disposto il recupero (con decreto n. 393/2010) delle somme per i voli aerei ritenendo di conseguenza che i rimborsi di quelle per vitto e alloggio non erano da considerarsi duplicati dalla indennità corrisposta dal Comitato e dovevano quindi considerarsi legittimi;

- con riguardo alle spese di viaggio che la Provincia ha corrisposto direttamente all'Agenzia, il Milia non era a conoscenza delle richieste di pagamento presentate dalla stessa alla Provincia.

Pertanto, ad avviso dell'appellante, non essendo sussistente l'occultamento doloso, il danno è prescritto in quanto i pagamenti dei rimborsi sono avvenuti tra il 2009 e il 2011 e l'invito a dedurre è stato notificato solo nel 2022.

1.2. Orbene, occorre in primo luogo evidenziare che a seguito della modifica normativa operata con l’art. 1, c. 1, lett. a), n. 6, della legge 7 gennaio del 2026, n. 1, l’art. 1, c. 2, della l. n. 20 del 1994 dispone che:

“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.”.

A norma dell’art. 6 della legge 7.1.2026, n. 1 *“1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. (...)”.*

Pertanto, si applica la disposizione così come modificata dalla novella legislativa (Sez. I App., sent. n. 58 del 2026).

La modifica relativa al *dies a quo* della prescrizione, in assenza di occultamento doloso, si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. I App., sent. n. 12 del 2026; Sez. III App., sent. n. 177 del 2025) e della Corte di cassazione.

Infatti, poiché ai sensi dell’art. 2935 c.c. *«la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»*, ove il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sorge *«dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato»* (Cass., ord. n. 13092/2025).

Pertanto, l'art. 1, c. 2, cit. è stato interpretato in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c., per cui, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre che si realizzi un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata (Sez. III App., sent. n. 54 del 2025). Il *dies a quo* della prescrizione è costituito quindi dal momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto.

Solo nel momento in cui si manifesta all'esterno, infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (cfr. Sez. III App, sent. n. 64 del 2026, e la giurisprudenza ivi citata).

L'“*occultamento doloso*” del danno costituisce l'eccezione a tale regola in quanto impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, e richiede l'esecuzione di attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.

In tali evenienze, integranti - di norma, ma non necessariamente – condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023 e sent. n. 114 del 2020).

È stato anche ulteriormente precisato che occorre un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve, tuttavia, includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

L'occultamento, quindi, è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto all'attività di consumazione dell'illecito contabile, consistendo in un *quid pluris*, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale dell'illecito (Sez. I App., sent. n. 471 del 2023; Sez. II App., sent. n. 354 del 2023), fermo restando che ben possono esservi casi in cui viene dolosamente occultato il danno altrettanto dolosamente cagionato (ossia casi in cui l'illecito si realizza indipendentemente dall'occultamento che a sua volta ha la sola funzione di impedire l'accertamento della responsabilità) così come casi in cui la stessa condotta dolosa cagiona il danno e lo occulta.

Come evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 140/2025, si fa riferimento a quelle fattispecie di reato - falsità in atti- sorrette dallo stato soggettivo del dolo, realizzando le quali si mira a far apparire ciò che non è per ottenere ciò che non si può ottenere, es. documentazione falsa finalizzata a far apparire sussistenti le condizioni per ottenere risorse pubbliche, atteso il naturale legame esistente tra la realizzazione di quei tipi di reato doloso e l'occultamento: *“ciò che in casi del genere si mira ad occultare, infatti, non è il documento falsificato (che, anzi, è illecitamente utile -ancora ad esempio- proprio perché riversato nel procedimento per l'ottenimento delle risorse pubbliche richieste) ma il solo fatto della sua falsificazione, che, di per sé, è occultamento della realtà; in altri termini, in tali casi, l'illecito non si realizzerebbe se non ci fosse occultamento”*. (cfr. sentenza di questa Sezione n. 140/2025).

In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento

omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023).

Anche con riferimento all'occultamento doloso del danno erariale, ricorrendo il quale, la prescrizione decorre dal giorno della “scoperta” del nocumento, la novella - specificando che esso ricorre quando venga «*realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione*» - ha sostanzialmente confermato la prevalente giurisprudenza contabile (Sez. III App., sent. n. 177 del 2025; Sez. III App., sent. n. 144 del 2025; Sez. II App., sent. n. 44/2022), secondo cui l'occultamento doloso si sostanzia in una condotta tesa a celare il fatto dannoso - in fieri o già causato - richiedendo un *quid pluris* commissivo.

Ove, invece, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, ai fini della sussistenza dell'occultamento doloso rileva anche la condotta omissiva del debitore/agente pubblico, tesa a celare il fatto pregiudizievole.

Gli obblighi di comunicazione possono, peraltro, derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sui rapporti tra agenti pubblici e pubblica amministrazione, tra cui quello di collaborazione e buona fede (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.; art. 1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; art. 2 e 5 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36; cfr. sentenza di questa sezione di appello, n. 64/2026).

1.3. Tanto premesso in linea generale, fermo restando che non sono oggetto di impugnativa le missioni per cui la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha accolto l'eccezione di prescrizione (ovvero quelle missioni che costituiscono oggetto del decreto di liquidazione n. 393/2010, nn. 3, 4, 6-8, 12-13, 15-16, 18, 21) e quelle ritenute legittime in quanto documentalmente

riferibili ad eventi istituzionali (nn. 10, 33, 71), nel caso in discussione, ai fini dell'esame dell'eccezione della prescrizione, occorre puntualmente distinguere tra **due gruppi di rimborsi** tenendo conto della disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026, che ha codificato rigorosamente i principi già affermati dalla recente giurisprudenza di questa Corte dei conti:

a) rimborsi per missioni non inerenti all'attività istituzionale o comunque non giustificate o erroneamente addebitate alla Provincia, non oggetto di rimborso da parte del Comitato delle Regioni (missioni indicate nell'atto di citazione ai nn. 1, 2, 11, 14, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 66-69);

b) rimborsi per missioni rimborsate oltre che dalla Provincia di Cagliari anche dal Comitato per le Regioni, con conseguente duplicazione del rimborso del medesimo evento (missioni indicate nell'atto di citazione ai nn. 5, 9, 20, 22, 23, 26, 28, 34-36, 39-43, 46-48, 51-53, 57-59, 62, 64-65, 70, 72).

Con riguardo al **primo gruppo di rimborsi**, viene in rilievo la disciplina delle spese di missione, di cui all'art. 84, comma 1, TUEL, che dispone che:

“agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

Per la definizione di tale misura è intervenuto il D.M. del Ministero

dell'interno del 4 agosto 2001, il cui art. 1 prevede che:

“Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate”.

Con riguardo alla liquidazione del rimborso, il medesimo art. 84 Tuel dispone, al comma 2, che:

“è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”.

Come affermato dalla giurisprudenza:

“le spese sostenute per le missioni effettuate dall'amministratore pubblico sono, dunque, rimborsabili in presenza di alcune presupposti relativi alle missioni stesse, e cioè:

1) deve trattarsi di trasferte al di fuori del territorio comunale dell'ente di appartenenza;

2) devono essere debitamente autorizzate, nel caso di consigliere o di assessore;

3) devono essere eseguite in connessione con il mandato ricoperto;

4) debbono essere opportunamente documentate.

Tali presupposti -fermo restando che, ai sensi dell'art. 84 cit., I comma, il Sindaco non deve essere autorizzato per le missioni eseguite nell'esercizio delle proprie funzioni- vanno verificati a cura del dirigente competente, il quale, poi, all'esito dell'istruttoria provvederà alla liquidazione (art. 84 cit. II comma)”. (TAR Veneto, n. 915/2011).

Orbene, le istanze di rimborso sono senz'altro carenti rispetto a quanto richiesto dalla norma citata ai fini della liquidazione.

In particolare, per il primo gruppo di missioni, le istanze di rimborso appaiono *ictu oculi* del tutto generiche (in quanto giustificate genericamente da “motivi istituzionali”).

Le missioni non risultano individuate con riguardo alla loro specifica finalità. In alcuni casi non risulta neppure specificata la data di rientro dalla missione, essendo palesemente violato l’art. 84 TUEL.

A fronte della mancata specificazione della missione, non può attribuirsi alcuna valenza alla dichiarazione, contenuta nelle istanze di rimborso, effettuata sotto la responsabilità del dichiarante, che “*tali spese sono strettamente connesse alla suddetta missione*” in quanto quest’ultima non viene individuata quanto all’oggetto e finalità.

Appare evidente che la previsione di un potere/dovere di controllo da parte degli uffici, a seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, non possa che creare le condizioni per la conoscibilità del diritto.

Tanto più che la normativa prevede espressamente che la stessa debba essere corredata:

- della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute;
- di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione, onde consentire al dirigente competente la liquidazione ai sensi del citato art. 84, comma 2, TUEL.

In un simile contesto, pur essendo stato contestato il reato di peculato, deve escludersi la ricorrenza del doloso occultamento del danno.

Tale condizione di dissimulazione, infatti, non consegue in modo automatico alla mera prospettazione di una condotta di reato altresì ritenuta dannosa sul

piano erariale in quanto ben può verificarsi che nella realtà fattuale il danno erariale eventualmente nascente dalla medesima condotta penalmente rilevante non sia necessariamente occultato.

È attraverso la valutazione delle concrete modalità con le quali è stata realizzata la condotta che deve, infatti, rilevarsi se una situazione di obiettiva non percepibilità del nocumento patrimoniale dalla stessa prodotta sia stata a sua volta originata da un occultamento doloso idoneo a determinare lo slittamento dell'esordio prescrizionale sino al momento del c.d. disvelamento, ossia della conoscenza dell'evento.

Infatti, solo allorquando i connotati fattuali di una vicenda non siano immediatamente percepibili nel loro concreto divenire ma necessitino, in conseguenza dell'occultamento doloso, di mirate indagini da parte della Procura, può farsi coincidere l'inizio del decorso prescrizionale con l'ultimazione della fase di indagine.

Laddove invece gli elementi di cui l'ente dispone, o sia potenzialmente in grado di disporre, siano sufficienti per orientarsi circa l'eventuale esistenza di un *vulnus* alla sua integrità patrimoniale, le indagini ai fini dell'accertamento del reato devono ritenersi estranee alla prescrizione erariale e alla individuazione del momento in cui può ravvisarsene l'esordio.

Dall'esame della documentazione agli atti per il primo gruppo di rimborsi, emerge che i dati di cui l'Amministrazione disponeva consentivano di acquisire, anche previo esercizio delle facoltà di controllo, elementi di conoscenza di eventuali ipotesi di responsabilità erariale.

Pertanto, ferma restando la facoltà, per la Procura contabile, di compiere attività istruttorie ai sensi degli artt. 55 e ss. c.g.c. per aumentare il dettaglio

della conoscenza su specifici aspetti, sono ricorrenti le condizioni perché possa esercitarsi il diritto al risarcimento del danno erariale ex art. 2935 c.c. e con esso far decorrere la prescrizione quinquennale.

Al riguardo, la procedura di liquidazione della spesa è regolata in via generale dall'articolo 184 Tuel che prevede:

“1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termine ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.

Nell'ambito della documentazione necessaria *“a comprovare il diritto del creditore”* rientra senz'altro l'acquisizione, anche a tutela del richiedente, di documentazione idonea a dimostrare la stretta connessione con il mandato ricoperto, quantomeno attraverso l'esplicitazione della specifica finalità della

missione istituzionale, non potendo ritenersi evidentemente sufficiente la generica dicitura “*fini istituzionali*” e la mera indicazione del luogo e date della trasferta.

Non coglie, pertanto, nel segno quanto affermato in merito al fatto che il controllo degli uffici era solo di natura contabile in quanto non supportato dai riferimenti normativi sopra richiamati.

Ad ogni modo, anche qualora si dovesse ritenere che l’Amministrazione non avrebbe potuto entrare nel merito della scelta di effettuare o meno la trasferta né sindacare le ragioni istituzionali della missione ad opera del Presidente, l’istante avrebbe dovuto allegare (e l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere) la motivazione istituzionale specifica conformemente a quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa proprio ai fini della liquidazione della spesa, tenuto conto che chiunque benefici di fondi pubblici deve fornire la dimostrazione che essi siano utilizzati per il raggiungimento di specifici fini istituzionali per i quali vengono erogati.

Ciò fermo restando che spetta all’Amministrazione il compito di controllare la completezza delle informazioni fornite, a garanzia del principio costituzionale della responsabilità per comportamenti che informa l’attività amministrativa (art. 28 e 103 cost.), a tutela non solo dell’erario ma anche dello stesso percettore dei rimborsi, onde evitare di incorrere in eventuali azioni di responsabilità.

Pertanto, con riguardo al primo gruppo di rimborsi, trattandosi di rimborsi erogati nel 2009-2011, l’eccezione di prescrizione è fondata e tali spese devono ritenersi prescritte (missioni nn. 1, 2, 11, 14, 17, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 66-69).

Infatti, non può ritenersi sussistente un occultamento doloso del danno, ben potendo l'Amministrazione avvedersi della mancata specificazione delle finalità della trasferta e dell'oggetto della missione.

1.4. Quanto al **secondo gruppo di missioni** (indicate nell'atto di citazione ai nn. 5, 9, 20, 22, 23, 26, 28, 34-36, 39-43, 46-48, 51-53, 57-59, 62, 64-65, 70, 72), che sarebbero state illegittimamente rimborsate:

- sia dalla Provincia;
- che dal Comitato delle Regioni:

ammontanti complessivamente ad **€ 64.769,40**, ed individuate nell'atto di citazione (che richiama la comunicazione di notizia di reato n. 45282 del 18 marzo 2021 del Nucleo PEF di Cagliari), si tratta precisamente delle seguenti:

(5) missione a Praga dal 04 al 06 marzo 2009 (allegato n. 19) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.051,87 per la missione e € 951,17 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist, per un totale di **€ 2.003,04**;

(9) missione a Milano dal 07 al 08 maggio 2009 (allegato n. 23) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 393,00 per la missione e € 181,41 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist, per un totale di **€ 574,41**;

(20) missione Barcellona dal 19 al 21 gennaio 2010 (allegato n. 34) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad **€ 678,25** per la missione;

(22) missione Bruxelles dal 06 al 11 febbraio 2010 (allegato n. 36) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 3.151,54 per la missione e € 139,33 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia

		Sartourist, per un totale di € 3.290,87 ;	
	(23)	missione Bruxelles dal 01 al 02 marzo 2010 (allegato n. 37) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 550,59 per la missione;	
	(26)	missione Bruxelles dal 13 al 18 aprile 2010 (allegato n. 40) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.215,00 per la missione;	
	(28)	missione Bruxelles dal 30 giugno al 02 luglio 2010 (allegato n. 42) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.865,03 per la missione e € 1.456,07 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist, per un totale di € 3.321,10 ;	
	(34)	missione Bruxelles e Ajaccio dal 04 al 07 ottobre 2010 (allegato n. 47) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.999,14 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist;	
	(35)	missione Bruxelles dal 11 al 12 ottobre 2010 (allegato n. 48) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.335,14 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist;	
	(36)	missione Bruxelles dal 25 al 28 ottobre 2010 (allegato n. 49) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.339,00 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist;	
	(39)	missione Bruxelles dal 30 novembre al 03 dicembre 2010 (allegato n. 52) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.080,85 per missione ed € 1.486,88 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.567,73 ;	
	(40)	missione Bruxelles dal 12 al 14 dicembre 2010 (allegato n. 53) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 859,43 per missione;	

(41) missione a Bruxelles e Tirana (Albania) dal 11 al 15 gennaio 2011

(allegato n. 54) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad

€ **1.117,72** per missione;

(42) missione a Bruxelles-Agadir (Marocco) dal 26.01.11 al 1.02.2011

(allegato n. 55) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad

€ 1.916,57 per missione ed € 2.805,20 per le spese di viaggio rimborsate a

favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € **4.721,77**;

(43) missione a Bruxelles dal 09.02.2011 al 11.02.2011 (allegato n. 56) per un

importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 876,56 per missione

ed € 1.429,96 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia

Sartourist per un totale di € **2.306,52**;

(46) missione a Barcellona e Bilbao dal 20 al 23 marzo 2011 (allegato n. 59)

per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.334,71 per

missione ed € 2.093,11 per le spese di viaggio rimborsate a favore

dell'agenzia Sartourist per un totale di € **3.427,82**;

(47) missione a Bruxelles dal 27 marzo al 01 aprile 2011 (allegato n. 60) per

un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.711,40 per

missione ed € 1.817,25 per le spese di viaggio rimborsate a favore

dell'agenzia Sartourist per un totale di € **3.528,65**;

(48) missione a Bruxelles 07- 08 aprile 2011 (allegato n. 61) per un importo

indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 462,15 per missione ed €

1.632,40 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist

per un totale di € **2.094,55**;

(51) missione a Bruxelles e Torino 10-13 maggio 2011 (allegato n. 64) per un

importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.515,10 per

	missione ed € 1.479,23 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.994,33;	
	(52) missione a Belgrado (Serbia) 23-24 maggio 2011 (allegato n. 65) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 2.126,95 per missione ed € 942,22 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 3.069,17;	
	(53) missione a Larnaca (Cipro) 02 - 06 giugno 2011 (allegato n. 66) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.723,40 per missione ed € 1.644,34 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 3.367,74;	
	(57) missione a Bruxelles 29.06 - 01.07.2011 (allegato n. 68) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 800,00 per missione ed € 1.491,40 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.291,40;	
	(58) missione a Bolzano 02.07.11 - 04.07.11 (allegato n. 69) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 903,89 per missione ed € 880,24 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 1.784,13;	
	(59) missione a Porec (Croazia) dal 07 al 09 luglio 2011 (allegato n. 70) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.188,02 per missione ed € 891,38 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.079,40;	
	(62) missione a Berlino dal 30 agosto al 02 settembre 2011 (allegato n. 73) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.167,45 per missione ed € 2.227,22 per le spese di viaggio rimborsate a favore	

		dell'agenzia Sartourist per un totale di € 3.394,67 ;	
	(64)	missione a Bruxelles dal 10 al 13 ottobre 2011 (allegato n. 75) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.475,90 per missione ed € 1.357,73 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.833,63 ;	
	(65)	missione a Bruxelles dal 15 al 19 ottobre 2011 (allegato n. 76) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 1.075,50 per missione ed € 2.025,11 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 3.100,61 ;	
	(70)	missione a Bruxelles dal 30 novembre al 02 dicembre 2011 (allegato n. 81) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 798,70 per missione ed € 1.357,73 per le spese di viaggio rimborsate a favore dell'agenzia Sartourist per un totale di € 2.156,43 ;	
	(72)	missione a Bruxelles dal 12 al 14 dicembre 2011 (allegato n. 83) per un importo indebitamente pagato dalla Provincia pari ad € 767,16 per missione.	
		Orbene, risulta agli atti che per ciascuna di queste missioni il Milia ha percepito una doppia indennità ;	
		• sia dalla Provincia (che ha erogato sia l'indennità di missione sia il costo del viaggio aereo, considerato dalla Procura come danno erariale solo in quei casi in cui è stato rinvenuto il decreto di liquidazione in favore dell'agenzia); • sia da parte del Comitato delle Regioni (che ha corrisposto al Milia l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio).	
		La duplicazione dei rimborsi è emersa solo a seguito della informativa di reato del 2021, avente ad oggetto condotte di peculato in relazione ai medesimi fatti,	

e quindi a seguito delle indagini della Procura, che ha effettuato la riconciliazione della documentazione acquisita presso gli Uffici della Provincia con quella fornita dal Comitato delle Regioni.

Per tali rimborsi non può, infatti, non convenirsi con quanto affermato dalla Procura in merito al fatto che solo alla conclusione delle indagini della Guardia di Finanza il danno è divenuto obiettivamente conoscibile atteso che il Milia:

- ha presentato la documentazione ad entrambi gli Enti ai fini dell'ottenimento del doppio rimborso;
- e ha omesso di informare gli uffici provinciali circa la corresponsione per le medesime trasferte dell'indennità e rimborsi corrisposti dal Comitato.

Tale circostanza è stata possibile appurarla solo a seguito degli approfonditi controlli della Guardia di Finanza.

Nel caso di specie, risulta quindi provato l'occultamento doloso del danno, che si è realizzato:

- **sia con una condotta attiva** (richiesta di rimborsi a due Enti per la medesima trasferta);
- **sia con un contegno omissivo** violativo di obblighi di comunicazione derivanti dalla legge e dai principi generali di collaborazione e di buona fede, non potendo attribuirsi alcun valore al recupero effettuato dalla Provincia nel 2010 se non con riguardo ai soli rimborsi specificamente oggetto di segnalazione effettuata dal Milia in quell'anno.

Infatti, la Provincia ha disposto (con decreto n. 393/2010) il recupero delle somme rimborsate per i voli aerei solo per le missioni oggetto di segnalazione.

Invero dalla documentazione agli atti (all. 13 – mandato 393/2010) risulta che:

- con nota del 5 maggio 2010 prot. n. 43545, il Capo di Gabinetto ha

comunicato al dirigente del settore finanziario l'erronea liquidazione all'agenzia viaggi Sartourist spa di alcuni biglietti aerei dei viaggi all'estero effettuati nell'interesse della Provincia dal pres. Milia nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 2 marzo 2010 (individuati in una tabella allegata, n. 18 missioni) per un importo pari a 16.533,46;

- con decreto di liquidazione n. 393/2010 e atto di accertamento del 23.6.2010
veniva disposto di trattenere la somma sulle competenze da liquidare al
presidente a titolo di indennità di fine mandato 2005-2010.

Orbene, come sopra esposto, nel caso di specie ricorre un'ipotesi di “*occultamento doloso*” del danno che impedisce l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo l'ordinaria diligenza, richiedendo l'esecuzione di attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.

Il Collegio conviene con l'appellante principale su un punto:

- l'occultamento doloso non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione (dolosa) del fatto pregiudizievole, richiedendo una ulteriore condotta indirizzata a impedire la conoscenza del fatto;

- occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di una lesione patrimoniale ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.

Una tale condotta, tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il fatto dannoso – in fieri o già causato – in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi richiede un *quid pluris* commissivo in perfetta armonia con i principi generali.

Laddove, invece, ricorra un siffatto obbligo giuridico di informare e, quindi, di

attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa a occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, quando riguardi atti dovuti.

Invero, la Suprema Corte (Cass. civ. n. 2030/2010) ha affermato che *“il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare”*;

inoltre (Cass. pen. n. 30798/2012), è stato più volte ribadito essere:

“principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che in materia di truffa contrattuale anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere integra l'elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggirò idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato e che il reato in esame è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto ma anche in quella di esecuzione (...)”;

inoltre, *“l'omissione dolosa si riscontra anche nelle ipotesi in cui le circostanze taciute siano conoscibili dalla controparte mediante l'ordinaria diligenza”* (Cass. pen., n. 24340/2010 e n. 41717/2009).

Dette decisioni confermano, pertanto, la rilevanza - nel silenzio nei confronti dell'Amministrazione provinciale - della condotta omissiva, ai fini integrativi del raggirò, ossia, a latere civilis, dell'occultamento doloso.

Non diversamente per la giurisprudenza contabile, che ha affermato che l'occultamento doloso può realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente *“a oggetto un atto dovuto, cioè*

un atto cui il debitore sia tenuto per legge”.

Detto orientamento è stato recepito dalla novella, che ha chiarito che l’occultamento doloso del danno può essere realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, a tale stregua divenendo norma con carattere sostanzialmente ricognitivo dello stesso (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., sent. n. 471 del 2023).

Ove, infatti, ricorra un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, ai fini della sussistenza dell’occultamento doloso rileva anche la condotta omissiva del debitore/dipendente pubblico, tesa a celare il fatto pregiudizievole. Gli obblighi di comunicazione derivano, oltre che dalla legge, dai principi generali sull’azione amministrativa, tra cui quello di collaborazione e buona fede (art. 1, c. 2-bis, della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.).

Orbene, il Milia, omettendo di segnalare alla Provincia che per la medesima missione percepiva una indennità da parte del Comitato delle Regioni, ha indotto in errore i dipendenti provinciali che, a fronte della presentazione della documentazione fiscale allegata alle indebite richieste di rimborso, hanno provveduto alla liquidazione degli importi richiesti.

Non può ritenersi che la suddetta duplicazione fosse desumibile in automatico dal fatto che il Milia rivestiva anche la carica di membro del Comitato delle regioni, a fronte di una mancata segnalazione sulla percezione dell’indennità per le medesime trasferte e delle generiche “finalità istituzionali” -in violazione dell’obbligo di comunicazione specifico previsto dalla normativa- indicate nelle istanze di rimborso.

Non può infatti ritenersi che tra i presupposti del rimborso di cui all’art. 84

TUEL, che gli uffici provinciali avrebbero dovuto verificare, rientri anche l'accertamento che per quella medesima missione l'interessato non percepisse una indennità o un rimborso da parte di un Ente del tutto diverso, trattandosi di notizie su fatti non nella diretta disponibilità della Provincia ed essendo quindi rimessa al medesimo l'obbligo di segnalare detta circostanza, conformemente ai principi generali inerenti l'azione amministrativa e l'agire dei pubblici amministratori, tra cui quello di collaborazione e buona fede.

Pertanto, si condivide quanto affermato nella sentenza di primo grado, a pag. 14-15 riguardo alla doglianza della difesa per cui *“l'Ente territoriale in rassegna era perfettamente a conoscenza del presunto fatto dannoso, e cioè la duplicazione dei rimborsi, avendo tra l'altro promosso il recupero della somma di € 16.533,46 con il menzionato decreto nr. 393 del 2010”*.

Infatti, risulta acclarato -afferma il Collegio di primo grado- che l'attività che ha determinato la restituzione del suddetto importo da parte del convenuto, *“non sia stata svolta di propria iniziativa dagli uffici della Provincia nell'esercizio di una funzione di controllo, in realtà non prevista sulle dichiarazioni depositate dal Presidente, bensì sia risultata l'effetto di una segnalazione inoltrata dallo stesso Milia, circostanza giustamente valorizzata dal rappresentante dell'Ufficio Requirente durante l'Udienza e confermata non solo dalla difesa ma pure dalle univoche dichiarazioni rese alla PG dai dipendenti Draetta Isabella, Secci Candido e Garau Abramu”*.

Quindi gli uffici provinciali non avrebbero potuto in alcun modo ragionevolmente avvedersi che l'Ente comunitario liquidava in parallelo i medesimi importi, con la conseguenza che la sentenza di primo grado -che sul punto il Collegio condivide- ha ritenuto prescritte esclusivamente le trasferte

diverse dalle spese per i voli -non recuperate dalla Provincia- cui si riferisce il decreto n. 393 del 2010 sulla base del fatto che gli Uffici della Provincia erano stati resi edotti della duplicazione dei rimborsi ottenuti.

L'occultamento doloso - da intendersi in termini oggettivi, in relazione alla impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e quindi azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. - può quindi essere escluso solo per le suddette poste oggetto di specifica segnalazione e di successivo recupero, mentre non può configurarsi per le altre, che avrebbero dovuto essere parimenti recuperate previa segnalazione dell'interessato.

Tale segnalazione si configura quale atto dovuto scaturente dal principio di buona fede e correttezza.

La violazione del suddetto obbligo informativo (in merito alla contemporanea corresponsione delle indennità da parte del Comitato delle Regioni a copertura delle spese sostenute per le medesimo missioni) -che si configura come condotta aggiuntiva rispetto alla mancata specificazione, nell'istanza di rimborso, delle specifiche finalità istituzionali della missione e dell'indicazione delle motivazioni sottese alla missione stessa, in violazione di quanto previsto dall'art. 84 TUEL- integra l'occultamento doloso del danno, costituendo quel *quid pluris* richiesto dalla normativa in vigore (*"occultamento doloso realizzato con una condotta attiva o in violazione degli obblighi di comunicazione"*) in un'ottica di giusto equilibrio tra certezza del diritto e tutela degli interessi pubblici.

E comunque, nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'occultamento doloso del danno, in assenza di una specifica segnalazione da parte dell'interessato per tali poste di danno, l'illecito erariale non potrebbe

ritenersi immediatamente e obiettivamente conoscibile da parte dell'Amministrazione, trattandosi di informazioni nella esclusiva disponibilità dell'interessato, conoscibili solo all'esito delle indagini della Guardia di finanza, con la riconciliazione delle informazioni e della documentazione rinvenuta presso i due Enti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal Milia per il secondo gruppo di rimborsi, che, quindi, non potendo ritenersi prescritti, costituiscono un danno arrecato all'erario.

2. Venendo all'esame di merito, questo pertanto è limitato alle poste ritenute non prescritte (par. 1.4), che sono descritte nell'atto di citazione (missioni nn. 5, 9, 20, 22, 23, 26, 28, 34-36, 39-43, 46-48, 51-53, 57-59, 62, 64-65, 70, 72).

Orbene, l'appellante ha rappresentato di non aver più ricevuto, dopo il decreto n. 393/2010, i rimborsi dalla Provincia, non avendone fatto più richiesta, e di non essere a conoscenza dei versamenti eseguiti dalla Provincia in favore dell'agenzia.

Quanto alle spese per vitto, alloggio e trasporti in occasione delle riunioni del Comitato delle Regioni riteneva che non fossero una duplicazione delle indennità di viaggio e di riunione erogate dal Comitato delle Regioni in quanto queste ultime prescindevano dalla dimostrazione delle spese sostenute, venendo erogate anche a chi non aveva necessità del pernottato ed essendo finalizzate a compensare i membri del Comitato del tempo sottratto all'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

A fronte della segnalazione della duplicazione dei rimborsi da parte del Milia, la Provincia aveva ritenuto che fosse necessario recuperare solo le somme corrisposte per le spese di volo perché già rimborsate dal Comitato delle

Regioni, e non quelle di vitto e alloggio.

Quindi, trattandosi di un errore commesso dalla Provincia, sarebbero responsabili esclusivamente i dipendenti della stessa; quindi, aveva richiesto tali rimborsi facendo affidamento sulla correttezza dell'operato degli uffici provinciali.

Orbene, le argomentazioni dell'appellante non sono meritevoli di accoglimento, come già esposto nella sentenza di primo grado.

Il fatto che la Provincia abbia direttamente rimborsato all'agenzia le spese del costo dei voli non assume alcuna rilevanza, **in quanto la duplicazione dei rimborsi non può che imputarsi all'appellante.**

Infatti, il fatto che il medesimo appellante non abbia proceduto all'acquisto diretto dall'agenzia, per poi chiedere il rimborso alla Provincia, non rileva in quanto lo stesso era a conoscenza del fatto che, non procedendo lui stesso al pagamento, l'agenzia avrebbe richiesto il rimborso direttamente alla Provincia.

Detti rimborsi devono ritenersi illegittimi per le considerazioni che si diranno appresso e non può negarsi, non sostenendo il costo del biglietto, che il Milia fosse a conoscenza del servizio reso dall'agenzia, che riceveva il pagamento direttamente dalla Provincia.

Peraltro, il medesimo era consapevole dell'iniziativa di recupero avviata dalla Provincia sulle spettanze a suo carico per alcune missioni e quindi della illegittimità dei rimborsi della medesima tipologia.

È indicativo che tra la documentazione allegata risultano le ricevute emesse dall'agenzia con indicazione del biglietto, importo e nome del beneficiario e la specifica per cui:

“poiché il pagamento dei suindicati biglietti non è stato effettuato per contanti

all'atto della consegna degli stessi, confidiamo in una cortese rimessa a saldo"

(es. missione n. 5, 9, 28, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 70).

Talvolta è apposta su detta ricevuta la medesima sigla dell'istanza di rimborso avanzata dal Milia e i decreti di liquidazione del costo dei biglietti aerei, effettuato direttamente in favore all'agenzia, contengono il riferimento numerico dei "buoni" dell'agenzia (es. missione n. 5, 9).

Talvolta nell'istanza di rimborso veniva disposto dall'appellante che il *"che il costo del biglietto aereo di € ... venga liquidato direttamente all'agenzia di viaggi incaricata Sartourist Travel Office"* (es. missione n. 5, 9, 20).

Le ricevute rilasciate dall'agenzia, laddove non allegate alle istanze di rimborso, sono allegate ai decreti di liquidazione e contengono la medesima specifica.

I decreti di liquidazione dispongono tutti, per ciascuna delle missioni di cui si tratta, la liquidazione direttamente effettuata in favore dell'agenzia, come previsto dal preliminare atto di assunzione dell'impegno di spesa.

Si noti, inoltre, che nelle istanze di rimborso e di pagamento delle indennità presentate al Comitato delle Regioni (che dovevano essere oggetto di richiesta scritta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento del Comitato delle Regioni n. 3/2007), il Milia dichiarava la veridicità delle informazioni e che le spese di trasporto di cui chiedeva il rimborso non formavano oggetto di altri rimborsi.

È chiaro quindi dall'esame della documentazione in atti che il Milia non poteva non conoscere la circostanza che era la Provincia a farsi carico del costo dei biglietti di volo, a prescindere dall'indicazione, contenuta nell'istanza di

rimborso, che la spesa venisse liquidata direttamente all'agenzia incaricata (es. missioni nn. 5, 9 e 20), non provvedendo in ogni caso lui stesso al pagamento dei biglietti.

Quanto alle spese di vitto e alloggio, il Collegio ritiene che la doglianza per cui le indennità forfettarie di viaggio e di riunione erogate dal Comitato non avessero funzione di rimborso delle spese di vitto e alloggio sia smentita dall'art. 4 e 5 del regolamento del Comitato delle Regioni n. 3/2007.

Tali articoli stabiliscono, rispettivamente, che l'indennità forfettaria di viaggio copre tutte le spese sostenute durante i diversi tragitti e che l'indennità forfettaria di riunione copre le spese di ogni tipo sostenute nel luogo di riunione in un giorno di calendario.

Il Comitato delle Regioni provvedeva infatti al pagamento:

- di tutti gli oneri di viaggio (art. 3 del suddetto regolamento) previa esibizione della relativa documentazione di spesa;
- mentre l'indennità di viaggio e di riunione (art. 4 e 5), corrisposte in via forfettaria, erano destinate a coprire proprio quelle tipiche tipologie di spesa che normalmente vengono sostenute durante le missioni (vitto e alloggio), che il Milia chiedeva anche alla Provincia, raddoppiando le cifre incamerate.

Il regolamento prevede, infatti, tassativamente:

- tre modalità di remunerazione per la partecipazione agli eventi del Comitato delle Regioni (rimborso delle spese di trasporto, indennità forfettaria di viaggio, indennità forfettaria per giorno di riunione);
- e una disciplina distinta per tipo di evento al quale i membri del Comitato potevano partecipare (art. 1 del regolamento), disponendo per alcuni eventi

delle limitazioni all'ottenimento dei tre emolumenti.

Pertanto, tra il rimborso spese corrisposto dall'Ente territoriale e le due indennità erogate dal Comitato delle Regioni non sussiste alcuna distinzione di titolo o finalità.

Per cui la duplicazione dei rimborsi per il medesimo evento appare ingiustificata e non trova alcuna base giuridica e contabile.

Inoltre, gli eventi ai quali il Milia poteva partecipare quale membro del Comitato delle Regioni potevano essere rimborsati solo dal Comitato stesso, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento n. 3/2007, non potendo la Provincia farsi carico di rimborsi per la partecipazione ad eventi connessi allo svolgimento di un diverso incarico presso altro Ente.

L'incarico nel Comitato Europeo delle regioni non rientra infatti nei compiti istituzionali tipici e propri del Presidente della Provincia (articoli 305, 306 e 307 TFUE).

Ai sensi dell'art. 300, commi 3 e 4, TFUE i componenti del Comitato, a presidio della loro indipendenza, godono del divieto di mandato imperativo, poiché esercitano le loro funzioni solo nell'interesse generale dell'Unione e non degli Stati che li hanno nominati.

Il rimborso delle spese di trasporto e il pagamento delle indennità di viaggio e riunione sono connesse allo svolgimento dei compiti connessi all'incarico di membro del Comitato delle Regioni, ulteriore e distinto rispetto allo svolgimento dei compiti connessi alla carica di Presidente della Provincia.

Inoltre, non appare meritevole neppure la censura relativa all'assenza dell'elemento soggettivo in quanto, in disparte il fatto che in linea generale non può ritenersi, alla luce di quanto sopra, che il Milia abbia rispettato gli obblighi

connessi alla presentazione delle domande di rimborso, con specifico riguardo alle spese “duplicate” non può assumere alcun rilievo la segnalazione del 2010 e il fatto che la Provincia abbia recuperato, per le missioni oggetto della predetta segnalazione, solo i rimborsi per le spese di volo.

Il fatto che gli uffici provinciali si siano attivati a recuperare le spese di volo solo a seguito di una segnalazione effettuata dall'appellante, come affermato dallo stesso, dimostra che l'assenza di una apposita segnalazione concernente la percezione, da parte del Comitato, di una indennità per la medesima missione (di cui peraltro non risultano individuate finalità e oggetto nelle istanze di rimborso) ha impedito agli uffici la possibilità di rigettare le istanze di rimborso presentate, in quanto già indennizzate e rientranti nell'ambito delle attribuzioni quale membro del Comitato delle Regioni, o comunque di recuperare i rimborsi erroneamente disposti. In mancanza di segnalazione, gli uffici provinciali non sarebbero mai venuti a conoscenza del fatto che il Milia, per le medesime missioni, percepiva emolumenti anche dall'Ente comunitario.

Il Collegio reputa, pertanto, che le condotte antigiuridiche poste in essere dal Milia siano assistite da dolo, avendo questi percepito emolumenti non spettanti, nella piena consapevolezza della loro non debenza.

Pertanto, il dolo, nel caso di specie, riguarda la corresponsione dell'emolumento e quindi specificamente anche il danno arrecato.

Anche il dolo eventuale -che consiste nella volontà non dissuasa dalla rappresentazione dell'evento, accettato nell'evenienza del suo realizzarsi- è compatibile con questa forma di responsabilità, quale prefigurazione e accettazione del possibile verificarsi dell'evento lesivo da parte del soggetto agente, certamente ricavabile dalle modalità e dalle circostanze della condotta

(Corte dei conti, sez. centr. I di app. sent. n. 62 del 18/03/2026).

Nel caso di specie sussiste l'elemento soggettivo del dolo inteso come consapevolezza e volontà dell'azione o dell'omissione *contra legem*, sia con riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano l'esercizio delle funzioni amministrative che alle sue conseguenze dannose per le risorse finanziarie pubbliche, anch'esse volute.

Indice di siffatta consapevolezza appare la chiarezza ed univocità della normativa speciale nazionale ed europea, che, peraltro, afferisce proprio all'ambito operativo del Milia che, al di là del generale dovere di conoscenza delle leggi vigenti -la cui ignoranza non ammette scusanti- non poteva non averne una conoscenza diretta e specifica proprio per la specificità delle funzioni svolte.

Sicché vengono in rilievo le modalità che hanno contraddistinto la violazione, la durata e la ripetizione nel tempo della condotta illecita (Corte dei conti, Sez. III di app. n. 11/2022).

Dalla condotta in concreto tenuta è evidente il conseguente danno alle finanze pubbliche per cui l'evento commesso dal soggetto agente è stato quanto meno previsto e accettato.

La macroscopica omissione di doverosa comunicazione nei riguardi dell'Amministrazione provinciale ed il lungo periodo in cui si protratta costituiscono elementi che - congiuntamente valutati con le funzioni espletate dal Milia - lo rendevano certamente "edotto" che si trovava in una chiara, palese ed evidente situazione di illecita.

E contribuiscono a connotare l'elemento psicologico doloso di particolare intensità nella condotta complessivamente serbata dal Milia.

Inoltre, egli non risulta avere assunto alcuna iniziativa per evitare tale illecita corresponsione di compensi, perseverando nella reticenza (e dunque nel doloso occultamento del danno) e nella percezione di indebite somme.

Si tenga conto, poi, che l'art. 84 TUEL richiede l'autorizzazione del capo dell'amministrazione, che nel caso di specie coincide con il percettore del rimborso.

Sussiste quindi il dolo in virtù dell'intenzionalità del comportamento produttivo dell'evento lesivo e della consapevole volontà di arrecare un danno ingiusto all'Amministrazione.

Né può certo avere valenza esimente la circostanza che il contemporaneo espletamento dei due incarichi retribuiti fosse notorio nell'ambiente politico, atteso che nella specie non è la carica rivestita presso l'Organismo comunitario ad essere preclusa ma la contemporanea percezione di più compensi per la medesima causale.

Nei confronti del Milia, appaiono quindi pienamente sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale, ovvero il rapporto di servizio, fondato sul rapporto derivante dalla carica stabilmente rivestita, l'antigiuridicità della condotta, e il danno costituito da rimborsi illegittimamente ottenuti dall'Amministrazione provinciale, pari ad € **64.769,40** come sopra individuati.

Sussiste inoltre il nesso causale tra la condotta e il danno, nonché l'elemento psicologico del dolo, per avere il Milia consapevolmente percepito somme che non gli spettavano, venendo meno al dovere di informare la Provincia della effettiva afferenza delle missioni alla funzione istituzionale rivestita presso il Comitato delle regioni con comunicazione dell'indennità da questo percepita.

Trattandosi di illecito doloso, ciò impedisce, secondo consolidata giurisprudenza contabile, l'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 1 comma 1-bis l. 20/94, anche in base alle sopravvenute norme di favore contenute nella legge n. 1/2026, che ha novellato la legge n. 20/1994 (art.1, comma 1-octies) e che esclude espressamente le ipotesi di danno cagionato con dolo (cfr. Corte dei conti, sez. I centr. app. sent. n. 94 del 15/05/2026).

Infatti, il potere riduttivo è un *“istituto finalizzato a ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive, che consentano che una quota di esso resti irrisarcita”*, nell'esercizio di un giudizio di equità che ha portato la giurisprudenza a ritenere inapplicabile detto istituto alle fattispecie dolose, proprio per il particolare disvalore della condotta in caso di dolo (tra le più recenti, Sez. II app. n. 32/2026).

L'importo del danno arrecato al patrimonio della Provincia di Cagliari corrisponde all'ammontare dei rimborsi illegittimamente erogati al Milia, per l'importo di **€ 64.769,40**.

3. In conclusione, il Collegio accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dichiara la prescrizione per il primo gruppo di rimborsi e conferma la condanna del Milia al pagamento, in favore della Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana di Cagliari, di € 64.769,40 oltre la rivalutazione monetaria come individuata nella sentenza di primo grado, e, sulla somma rivalutata, gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al dì del soddisfo.

4. In ragione dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, le spese sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando,	
	ACCOGLIE PARZIALMENTE	
	l'appello G 60627 di Milia Graziano Ernesto avverso la sentenza n. 17/2023	
	dell'8.2.2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione	
	Sardegna notificata in data 17.2.2023;	
	e per l'effetto:	
	- dichiara la prescrizione per il primo gruppo di rimborsi, come individuati in	
	parte motiva;	
	- per il secondo gruppo di rimborsi, come individuati in parte motiva, conferma	
	la condanna di Graziano Ernesto Milia al pagamento, in favore della	
	Provincia di Cagliari, ora Città Metropolitana di Cagliari, di € 64.769,40 oltre	
	alla rivalutazione monetaria, come riportato nella sentenza di primo grado e	
	agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della	
	sentenza fino al dì del soddisfo.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 27 maggio 2026 e del 23	
	luglio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Flavia D'Oro	Dott. Tammaro Maiello
	Depositata il 31 luglio 2026	
	IL DIRIGENTE	
	F. to digitalmente	
	45	